

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA - n. 72 – REGIONE EMILIA ROMAGNA - EMERGENZA COVID

Cooperfidi Italia Società Cooperativa

Sede legale e direzione generale in Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna c/o Palazzo della Cooperazione
Tel. 051/0956811 Fax: 051/0956899 E-mail: info@cooperfidiitalia.it Pec: cooperfidiitalia@legalmail.it
www.cooperfidiitalia.it Codice Fiscale e Partita Iva: 10732701007 Albo Società Cooperative: A202621
Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo Unico ex art. 106 del D.lgs. 385/93. Codice meccanografico 19549

Sedi territoriali:

Area Nord Italia (Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta)
Via Fabio Filzi, 17 - 20124 Milano; Tel. 02/89054510 - Fax 02/89054540 E-mail: areanord@cooperfidiitalia.it

Area Emilia Romagna

Via Alfredo Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna; Tel. 051/0956824 - Fax 051/0956899
E-mail: emiliaromagna@cooperfidiitalia.it

Area Centro Nord Italia (Toscana, Umbria, Marche) Via Vasco de Gama, 153/157 - 50127 Firenze;
Tel. 055/2302878 - Fax 055/2646028 E-mail: areacentronord@cooperfidiitalia.it

Area Centro Sud Italia (Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna) Via Nazionale, 243 - 00184 Roma;
Tel. 06/47824747 - Fax 06/92943184 E-mail: areacentrosud@cooperfidiitalia.it

Area Sud Italia (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia) Via Aulisio Is. E/5 scala B
(Centro Direzionale) - 80143 Napoli; Tel. 081/19138731 - E-mail: areasud@cooperfidiitalia.it

Informazioni sulla garanzia di Cooperfidi Italia possono essere ottenute in tutte le sedi associative territoriali di Agci, Confcooperative e Legacoop.

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il Cliente e consegna il foglio informativo:

.....
In qualità di:

- ☐ Collaboratore/dipendente/socio di Agenzia in Attività Finanziaria iscritta nell'elenco OAM al n.
- ☐ Collaboratore/dipendente/socio di Società di Mediazione Creditizia iscritta nell'elenco OAM al n.
- ☐ Dipendente Cooperfidi Italia
- ☐ Collaboratore/dipendente di Associazione di categoria / Società di servizio convenzionata con Cooperfidi Italia per la raccolta delle domande di garanzia:
.....
- ☐ Altro, specificare

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA COOPERFIDI ITALIA

L'attività di Cooperfidi Italia consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire l'erogazione, da parte di Banche e Istituti Finanziari convenzionati, di finanziamenti alle piccole e medie imprese prevalentemente socie e in via residuale anche a un numero limitato di imprese non associate come stabilito dall'art. 112 comma 5 del D. Lgs. 385/93 per i Confidi iscritti nell'Albo Unico ex art. 106 dello stesso D. Lgs. 385/93.

La garanzia tecnicamente si configura nel rilascio di una fideiussione, contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, in questo caso Cooperfidi Italia, garantisce un'obbligazione altrui - Cliente - obbligandosi personalmente nei confronti del creditore, in questo caso la Banca o l'Intermediario convenzionato. Codice civile all'art.1936 e seguenti.

La garanzia prestata da Cooperfidi Italia è, di norma, a prima richiesta, separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell'ambito del medesimo finanziamento. Esistono tuttavia ipotesi particolari di operazioni assistite da garanzia sussidiaria: in caso di mancato pagamento da parte dell'obbligato principale (il "cliente") il soggetto erogatore convenzionato provvede ad inviare al soggetto finanziato (il "cliente") richiesta di pagamento relativa al residuo debito (per capitale, interessi e spese) e, nel caso in cui lo stesso non provveda al pagamento di quanto dovuto, può richiedere l'intervento di Cooperfidi Italia per il versamento dell'importo della garanzia.

Con Delibera della Giunta del 23 marzo 2020, n. 225 e del 25/06/2020 n. 727, nonché con Determina Dirigenziale n. 10492 del 22/06/2020 la Regione Emilia Romagna ha approvato il bando per la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento dei costi di accesso al credito per favorire la ripresa del sistema produttivo in seguito all'emergenza COVID-19.

Cooperfidi Italia è stato autorizzato dalla Regione Emilia Romagna a gestire un fondo da destinare alla predetta finalità, a favore delle imprese e liberi professionisti con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Emilia Romagna. Tali imprese devono avere i seguenti requisiti:

- avere la caratteristica di Imprese PMI o aventi fino a 499 dipendenti (MID CAP) e Professionisti di cui al DL 18/2020, art. 49, comma 1 lett. k),
- essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo per continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- esercitare un'attività economica identificata con qualunque settore ATECO, ad esclusione della sezione A;
- assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto.

Cooperfidi Italia, con propria delibera, assegna a ciascuna impresa il contributo in conto interessi attualizzati e abbattimento dei costi di garanzia. Comunica per iscritto alle imprese beneficiarie l'importo del contributo e riconosce all'impresa tale contributo al momento dell'erogazione del finanziamento.

La garanzia sarà prestata da Cooperfidi Italia ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal "Regolamento de minimis" o, laddove possibile, di quanto previsto dal Quadro Temporaneo in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Rischi tipici del prodotto / servizio

Il cliente è obbligato, una volta che Cooperfidi Italia abbia pagato la quota garantita alla Banca o all'Intermediario finanziario, a rifondere a Cooperfidi Italia quanto corrisposto. Cooperfidi Italia non ha alcun obbligo di preavvisare il cliente riguardo il

versamento delle somme spettanti alla Banca convenzionata.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, qualsiasi ne sia la ragione, le commissioni e gli oneri già versati non saranno restituiti al cliente. Nel caso di garanzie assistite da contributi pubblici, se il finanziamento sottostante è finalizzato ad investimenti, l'impresa deve potere dimostrare in qualsiasi momento la conformità delle spese effettuate alle finalità dichiarate.

In caso contrario il contributo pubblico potrà essere revocato e l'impresa obbligata al rimborso dello stesso.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE DI SEGRETERIA

Per la presente misura, non è richiesto il versamento di spese di segreteria.

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

I 'diritti di istruttoria' sono corrisposti dal cliente per la copertura dei costi sostenuti per l'apertura della pratica di fido e la gestione dell'istruttoria di valutazione. **Essi sono corrisposti distintamente per ognuno dei crediti di firma deliberati da Cooperfidi Italia.**

Tali corrispettivi sono quindi dovuti a Cooperfidi Italia a prescindere dal fatto che il finanziamento bancario venga erogato o meno.

L'entità dei 'diritti di istruttoria' è pari allo 0,5% dell'importo del finanziamento bancario.

L'importo minimo dovuto a titolo di 'diritti di istruttoria' è comunque pari ad euro 200 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo minore a tale limite, l'importo dovuto sarà comunque pari ad euro 200).

L'importo massimo dovuto a titolo di 'diritti di istruttoria' è comunque pari ad euro 3.500 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo maggiore a tale limite, l'importo dovuto sarà comunque pari ad euro 3.500).

I 'diritti di istruttoria' sono corrisposti dal cliente subito dopo l'eventuale esito positivo dell'istruttoria da parte di Cooperfidi Italia, mediante bonifico bancario su conto corrente **Iban: IT73K0707202403021000087085** – EmilBanca – Filiale di Via Mazzini a Bologna.

In caso di esito negativo dell'istruttoria di Cooperfidi Italia, il cliente non dovrà corrispondere alcunché a titolo di 'diritti di istruttoria'.

COMMISSIONI DI GARANZIA

Le 'commissioni di garanzia' coprono i costi operativi per la gestione e il monitoraggio delle garanzie, i rischi finanziari connessi al finanziamento e la (eventuale) remunerazione attesa da parte dei finanziatori di Cooperfidi Italia. Esse sono applicate da Cooperfidi Italia, in relazione alla classe di merito attribuita al richiedente in sede di istruttoria, in base alla seguente 'tabella delle commissioni'.

PER IL CALCOLO DEI COSTI DELLA GARANZIA IL CLIENTE PUO' UTILIZZARE IL 'CALCOLATORE' AUTOMATICO (PREVENTIVO) FORNITO DALLE FILIALI DI COOPERFIDI ITALIA (RIVOLGERSI AI RECAPITI INDICATI A PAG. 1).

Tabella commissioni con garanzia di Cooperfidi Italia dell'80% e riassicurazione del FCG del 90%

Tipologia del finanziamento bancario garantito	Durata (mesi)	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4/5
Finanziamenti a scadenza per liquidità	fino a 36	0,8325%	1,1700%	1,2900%	1,7925%
Finanziamenti a scadenza per liquidità	da 36 a 72	0,6525%	0,7950%	0,8550%	1,1775%

L'importo dovuto dal cliente a titolo di 'commissioni di garanzia' è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo in euro del finanziamento bancario; b) percentuale della garanzia di Cooperfidi Italia, pari all'80%; c) valore percentuale della commissione da applicarsi; d) numero di anni di durata del finanziamento (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).

Per operazioni con durata superiore a 36 mesi, il contributo sarà comunque parametrato al primo triennio.

Nel caso di operazioni per le quali è previsto l'intervento del Fondo di Garanzia, la percentuale della garanzia Cooperfidi potrà usufruire di una riassicurazione del 90%, pertanto le commissioni di garanzia saranno calcolate così come indicato nella tabella sopra riportata.

Nel caso in cui il TAEG superi l'importo massimo previsto dal bando in 4,5%, l'importo eccedente è a carico del cliente. L'importo massimo del contributo previsto a favore di ciascuna impresa o ciascun professionista è pari a € 15.000,00.

Tabella commissioni con garanzia di Cooperfidi Italia dell'90% e riassicurazione del FCG del 100%

Tipologia del finanziamento bancario garantito	Durata (mesi)	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5
Finanziamenti a scadenza per liquidità	fino a 36	0,6350%	0,8850%	0,9800%	1,3700%	2,1250%
Finanziamenti a scadenza per liquidità	da 36 a 72	0,5150%	0,6200%	0,6750%	0,9250%	1,3900%

L'importo dovuto dal cliente a titolo di 'commissioni di garanzia' è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo in euro del finanziamento bancario; b) percentuale della garanzia di Cooperfidi Italia, pari all'90%; c) valore percentuale della commissione da applicarsi; d) numero di anni di durata del finanziamento (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).

Per operazioni con durata superiore a 36 mesi, il contributo sarà comunque parametrato al primo triennio.

Nel caso di operazioni per le quali è previsto l'intervento del Fondo di Garanzia, la percentuale della garanzia Cooperfidi potrà usufruire di una riassicurazione del 100%, pertanto le commissioni di garanzia saranno calcolate così come indicato nella tabella sopra riportata.

Nel caso in cui il TAEG superi l'importo massimo previsto dal bando in 4,5%, l'importo eccedente è a carico del cliente. L'importo massimo del contributo previsto a favore di ciascuna impresa o ciascun professionista è pari a € 15.000,00.

Tabella delle commissioni di garanzia nel caso in cui non vi è la riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia

Tipologia del finanziamento bancario garantito	Durata (mesi)	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4/5
Finanziamenti a scadenza per liquidità	fino a 36	1,08%	1,50%	1,67%	2,33%
Finanziamenti a scadenza per liquidità	da 36 a 72	0,74%	0,90%	0,97%	1,33%

L'importo dovuto dal cliente a titolo di 'commissioni di garanzia' è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo in euro del finanziamento bancario; b) percentuale della garanzia di Cooperfidi Italia, pari all'80%; c) valore percentuale della commissione da applicarsi; d) numero di anni di durata del finanziamento (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).

Per operazioni con durata superiore a 36 mesi, il contributo sarà comunque parametrato al primo triennio.

Nel caso in cui, per operazioni non riassicurabili al Fondo Centrale, il TEAG superi l'importo massimo previsto dal bando in 5,5%, l'importo eccedente è a carico del cliente.

L'importo massimo del contributo previsto a favore di ciascuna impresa o ciascun professionista è pari a € 15.000,00.

DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia di Cooperfidi Italia è pari alla durata del finanziamento garantito, per un massimo di 72 mesi, comprensivi di massimo 24 mesi di preammortamento.

IMPORTO MASSIMO DELLA GARANZIA

L'importo massimo della garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia è pari a € 1.200.000,00.

PERCENTUALE MASSIMA DELLA GARANZIA

La percentuale di garanzia rispetto al finanziamento erogato potrà essere al massimo pari al 90%.

FINALITA' E TASSI DI INTERESSE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI

I finanziamenti garantiti da Cooperfidi Italia sono praticati dalle Banche convenzionate in base a finalità e tassi di interesse concordati in apposite Convenzioni riservate ai Clienti.

Il tasso di interesse può essere variabile, parametrato all'Euribor, oppure fisso, ancorato all'IRS di periodo: in entrambi i casi maggiorato di uno *spread* concordato con le singole Banche convenzionate.

Per conoscere le principali caratteristiche dei singoli prodotti, in termini di finalità, tasso applicato dalla Banca convenzionata, importo massimo della garanzia, durata e percentuale massime della garanzia occorre rivolgersi ad una delle sedi territoriali di Cooperfidi Italia (mediante i contatti a pag. 1 del presente Foglio Informativo) oppure consultare il sito internet www.cooperfidiitalia.it alla sezione *Servizi e Prodotti*.

QUOTA SOCIALE DI ADESIONE

L'impresa richiedente la garanzia a Cooperfidi Italia deve esserne socia.

Le imprese interessate a diventare socie di Cooperfidi Italia devono presentare, secondo le norme previste dagli artt. 8 e 9 dello Statuto e dai regolamenti interni, formale richiesta di adesione al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito. Il Consiglio di Amministrazione, accertato che in capo all'aspirante socio sussistono i requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto e dalle norme regolamentari interne, delibera l'ammissione dello stesso in Cooperfidi Italia.

Il valore della quota di adesione è pari a 250,00 euro.

ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

OGGETTO DEL CONTRATTO

La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota parte del finanziamento (espressa in percentuale) individuato secondo quanto riportato nella "lettera di garanzia" emessa da Cooperfidi Italia.

Le modalità di rilascio ed escussione della garanzia sono regolamentate da apposita Convenzione sottoscritta da Cooperfidi Italia e dalla Banca o Intermediario convenzionato.

La garanzia sarà valida e operante dal momento in cui il cliente avrà corrisposto a Cooperfidi Italia, mediante addebito della Banca convenzionata, la 'commissione di garanzia' (in tal senso il cliente rilascia autorizzazione a Cooperfidi Italia al momento della sottoscrizione della domanda di garanzia).

E' comunque facoltà della Banca prescelta richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quella prestata da Cooperfidi Italia, senza alcun limite sia per ciò che riguarda la natura della garanzia, sia per ciò che riguarda l'ammontare.

EVENTUALI ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI

Rinegoziazione di finanziamenti già assistiti da garanzia di Cooperfidi Italia: nel caso di prolungamento della durata inizialmente prevista il valore delle commissioni di garanzia aggiuntive dovute dall'impresa beneficiaria è calcolato applicando il metodo di calcolo delle commissioni in vigore, considerando come "durata", da inserire nella formula di calcolo, la "maggiore durata" del finanziamento prevista dal nuovo piano di ammortamento rispetto a quello originario.

Le commissioni da applicare saranno quelle corrispondenti ai "finanziamenti per liquidità" (nel caso di maggior durata inferiore ai 18 mesi sarà comunque applicata la commissione prevista per le durate comprese tra 18 e 36 mesi).

Comunicazione annuale riepilogativa: la comunicazione annuale riepilogativa, comprensiva del documento di sintesi aggiornato, non viene inviato al cliente se non mutano le condizioni a cui viene prestata la garanzia (dal momento che, versato quanto dovuto all'atto dell'erogazione, l'impresa beneficiaria non deve a Cooperfidi Italia alcun altro corrispettivo).

Se, a seguito di rinegoziazione (alle condizioni sopra specificate), mutano le condizioni economiche praticate, Cooperfidi Italia provvede all'invio del documento di sintesi aggiornato senza alcun costo aggiuntivo per il cliente.

Il cliente ha il diritto di richiedere il proprio prospetto informativo in qualsiasi momento ad uno qualsiasi degli uffici di Cooperfidi Italia

(o all'indirizzo di posta elettronica info@cooperfidiitalia.it) senza alcun costo aggiuntivo.

VALIDITA' DELLA DELIBERA DI GARANZIA

La delibera del rilascio di garanzia di Cooperfidi Italia ha validità 6 mesi, decorsi i quali, la pratica si riterrà ritirata e la garanzia inefficace e come non prestata.

In tal caso, quanto già versato dal cliente a titolo di "diritti di istruttoria" non sarà restituito da Cooperfidi Italia.

Nulla sarà invece in tal caso dovuto dal cliente a titolo di "commissioni di garanzia" né a nessun'altro titolo.

In caso di **rinuncia alla domanda di garanzia o di cambiamento della Banca convenzionata**, il cliente dovrà far pervenire comunicazione debitamente firmata, direttamente alla filiale di propria competenza (vedi l'elenco di pag. 1).

CHIUSURA DEL RAPPORTO

L'estinzione del finanziamento comporterà l'estinzione della garanzia prestata da Cooperfidi Italia sullo stesso con conseguente obbligo di Cooperfidi Italia a comunicare al cliente la chiusura del rapporto entro il termine massimo di 30 giorni.

L'estinzione della garanzia non potrà in alcun caso avvenire prima di avere ricevuto "lettera di manleva" da parte della Banca convenzionata o prima che siano trascorsi 180 giorni dal termine naturale previsto dal piano di ammortamento.

Le "commissioni di garanzia" già versate dal cliente non saranno ad esso restituite da Cooperfidi Italia a seguito di estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita.

CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto (alla filiale di competenza) la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni che fornirà (il preventivo recherà in ogni caso indicazione dei valori minimi e massimi di spesa cui sarà soggetto il cliente).

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto una "copia del contratto idonea per la stipula", contenente le condizioni specifiche che gli saranno praticate in caso di rilascio della garanzia.

La consegna di tale "copia del contratto idonea per la stipula" sarà comunque subordinata al pagamento dei "diritti di istruttoria" previsti nel Foglio informativo, che non potranno in nessun caso essere rimborsati (anche in caso di rinuncia da parte del cliente).

MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

Il cliente può presentare un reclamo a Cooperfidi Italia, anche per lettera raccomandata A/R (a Cooperfidi Italia – Ufficio Reclami - Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna) o per via telematica (reclami@cooperfidiitalia.it; oppure cooperfidiitalia@legalmail.it oggetto: Reclami). Cooperfidi Italia deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure a Cooperfidi Italia.

Foro competente: **Bologna**.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto di cui Cooperfidi Italia garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è Cooperfidi Italia, che rilascia la garanzia nell'interesse del Cliente.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di Cooperfidi Italia, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale di Cooperfidi Italia adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con

Cooperfidi Italia.

Spese per comunicazioni periodiche: sono le spese a carico del cliente per le comunicazioni inviate annualmente da Cooperfidi Italia solo nel caso in cui la commissione applicata per la concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente.

Il sottoscritto nella qualità di

della società / ditta individuale

dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

Luogo e data

Firma del Cliente per presa visione

.....

.....